

STATUTO DELLA FONDAZIONE ISTITUTO DI CULTURA MARITTIMO PORTUALE DI TRIESTE

Articolo 1 - Costituzione

1. Per volontà dell'Autorità Portuale di Trieste (di seguito indicata come "il Fondatore"), unico fondatore, è costituita una fondazione operativa denominata "Istituto di cultura marittimo portuale di Trieste" (appresso anche "la Fondazione"), con sede legale a Trieste, nel Punto Franco Vecchio 1.
2. La Fondazione ha durata illimitata.
3. La Fondazione adotta come proprio logo e marchio il simbolo grafico che potrà essere anche registrato a norma di legge.

Articolo 2 - Finalità

1. La Fondazione, quale ente strumentale dell'Autorità Portuale di Trieste, ha le seguenti finalità:
 - a) valorizzare i beni culturali nella disponibilità dell'Autorità Portuale di Trieste e consentirne la pubblica fruizione;
 - b) svolgere iniziative di cultura e formazione professionale specie nel settore marittimo-portuale e con particolare riferimento al personale operante nel Porto di Trieste;
 - c) musealizzare il sommergibile "Fecia di Cossato" della classe "Nazario Sauro" secondo gli accordi tra l'Autorità Portuale di Trieste e lo Stato Maggiore della Marina, assicurandone la conservazione e la valorizzazione, con particolare riguardo alla fruibilità da parte del pubblico.
2. Per la realizzazione delle proprie finalità la Fondazione si propone, in via esemplificativa e non esaustiva, di:
 - a) realizzare un programma coordinato di interventi per la conservazione, il restauro e la valorizzazione del demanio culturale e dei siti di archeologia industriale del Porto Vecchio di Trieste, aventi rilevanza internazionale;
 - b) diffondere la conoscenza del patrimonio culturale del Porto di Trieste attraverso iniziative compatibili con la natura e la destinazione dell'area;
 - c) valorizzare specificatamente la centrale idrodinamica e la sottostazione elettrica del Porto Vecchio destinandole, oltre che a sede dell'attività della Fondazione, a polo didattico - museale di interesse nazionale dedicato alla diffusione presso la popolazione dei saperi e delle competenze tecnico - scientifiche, specialmente inerenti l'ambito marinaro, attraverso l'impiego di metodologie museologiche di nuova generazione ed interattive (c.d. exhibit hands on) nonché tecnologie innovative multimediali e/o sperimentali specificamente sviluppate per la comunicazione culturale in campo tecnico - scientifico;
 - d) ideare, progettare e realizzare, anche istituendo borse di studio, attività di formazione continua interna ed esterna, specie d'ingresso, del personale portuale e marittimo con particolare riguardo alla tutela della salute e della sicurezza (safety and security), alla tutela e salvaguardia dell'ambiente, nonché all'insegnamento della lingua inglese finalizzato alla conoscenza della terminologia tecnica comunemente impiegata nell'ambito marittimo-portuale;
 - e) ideare, progettare e realizzare iniziative di orientamento professionale verso le professionalità portuali-marittime, nonché di aggiornamento e di riqualificazione dei lavoratori del settore portuale-marittimo;
 - f) monitorare (attraverso l'Osservatorio delle Professioni Portuali per la rilevazione dei dati di fabbisogno formativo emergenti in ambito portuale) e valutare le attività formative svolte dalle imprese operanti nel Porto;
 - g) sviluppare un sistema, condiviso dalle forze sociali del settore portuale, volto al riconoscimento, alla valorizzazione ed alla certificazione delle professionalità portuali;
 - h) elaborare studi, ricerche, analisi e aggiornamenti relativi al settore portuale e sulle tematiche di interesse

degli operatori;

i) promuovere, organizzare ed ospitare incontri, dibattiti, conferenze, convegni, seminari di studio, proiezioni audiovisive, mostre, esposizioni ed altri eventi e manifestazioni culturali;

l) redigere e pubblicare, anche in collaborazione con altri soggetti e per il tramite della rete informatica, materiale informativo ed editoriale (note, opuscoli, libri, supporti audiovisivi e multimediali) inerente le finalità della Fondazione;

m) collaborare con soggetti pubblici e privati che operano in settori affini, anche con l'affidamento a terzi soggetti della gestione di attività secondarie e strumentali a quelle della Fondazione;

n) dare impulso a rapporti e stipulare contratti ed accordi (come protocolli d'intesa, convenzioni, accordi di programma) con enti di fatto e persone giuridiche, private e pubbliche, nonché persone fisiche che perseguono fini analoghi, in particolare con i porti dell'Alto Adriatico anche stranieri (specie i porti di Capodistria e di Fiume);

o) cooperare con università ed altri istituti di istruzione universitaria, con istituti di istruzione secondaria superiore, centri di studio, ricerca e formazione per il trasferimento e lo scambio di conoscenze e competenze riguardanti il settore marittimo-portuale;

p) promuovere l'attività di volontariato in favore della Fondazione da parte di soggetti particolarmente qualificati nei settori culturali, scientifici e didattici di interesse istituzionale;

q) accedere a contributi, sovvenzioni, finanziamenti o altre erogazioni dello Stato, dell'Unione Europea, di altri enti pubblici o di enti privati;

r) stipulare i negozi giuridici ritenuti opportuni per il perseguimento delle finalità, ivi compresi l'assunzione di personale dipendente, l'acquisto o la cessione, a titolo gratuito od oneroso, di diritti reali su beni immobili, la stipula di locazioni ultranovennali, la compravendita di prodotti e strumenti finanziari, l'accensione di mutui; la concessione di garanzie reali e personali;

s) svolgere tutte le attività, anche di natura commerciale, opportune per la realizzazione dei servizi abitualmente presenti nei centri di formazione e negli ambiti culturali, museali e didattici come, ad esempio, bar, ristorante, vigilanza e sicurezza, pulizia, servicing tecnico audio-video, agenzia di viaggio e turismo, comunicazione, merchandising (ovverosia commercializzazione di prodotti editoriali, multimediali, audiovisivi, gadgets e simili);

t) svolgere qualsiasi altra attività, anche di natura commerciale, ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento delle finalità istituzionali.

u) Le finalità della Fondazione trovano attuazione prevalentemente nell'ambito del territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Articolo 3 - Mezzi finanziari e conti sociali

1. La Fondazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

a) conferimenti e contributi del Fondatore;

b) erogazioni liberali di terzi;

c) eredità, donazioni e legati;

d) contributi dell'Unione Europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di istituzioni pubbliche, enti pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;

e) proventi derivanti da attività tipica;

f) altri proventi, anche derivanti dall'esercizio di attività commerciale, compatibili con le finalità fondazionali. Il Fondatore conferisce beni in proprietà alla Fondazione, ovvero li concede in uso a vario titolo.

2. Salvo il primo esercizio finanziario della Fondazione che si chiude in data 31 dicembre 2010, gli ulteriori esercizi finanziari hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Entro quest'ultimo termine il Comitato di Indirizzo approva il budget relativo all'esercizio successivo ed entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio consuntivo d'esercizio, redatti dal Consiglio di Amministrazione.
3. La Fondazione tiene i libri sociali e la contabilità secondo la normativa vigente per gli enti non commerciali. Per la redazione e l'approvazione del bilancio consuntivo d'esercizio si applicano le disposizioni recate dall'articolo 2423 e seguenti del Codice Civile.
4. La Fondazione non ha fini di lucro e non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita fondazionale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Essa impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
5. I beni culturali eventualmente conferiti e nella disponibilità della Fondazione o concessi in uso dal Fondatore restano a tutti gli effetti assoggettati al regime giuridico loro proprio.
6. La Fondazione si accolla il debito eventualmente insorgente dalla applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ed all'art. 28 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Articolo 4 - Organi della Fondazione

Gli Organi della Fondazione sono:

- a) il Comitato di Indirizzo;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente della Fondazione;
- d) il Collegio dei revisori dei conti, se nominato;
- e) il Comitato Scientifico, se nominato.

Articolo 5 - Comitato di Indirizzo

1. Il Comitato di Indirizzo è costituito dal legale rappresentante del Fondatore ovvero da un altro suo rappresentante, delegato per iscritto. Vi partecipano, senza diritto di voto, il Presidente della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti, se nominato.
2. Il Comitato di Indirizzo:
 - a) nomina, determinandone - ove consentito dalla legge e nei limiti di legge - gli eventuali compensi, il Presidente, gli ulteriori Consiglieri di Amministrazione ed i revisori dei conti, e li revoca, solo ove ricorra una giusta causa;
 - b) approva il budget ed il bilancio consuntivo d'esercizio redatti dal Consiglio di Amministrazione;
 - c) delibera sulla proposizione dell'azione di responsabilità contro gli amministratori;
 - d) delibera, sentito il Consiglio di Amministrazione, sulle modificazioni dello Statuto della Fondazione;
 - e) delibera, sentito il Consiglio di Amministrazione, sulla richiesta di estinzione della Fondazione e nomina i commissari liquidatori.
3. Il Comitato di Indirizzo deve essere convocato dal Presidente della Fondazione, nel Comune dove ha sede la Fondazione, almeno due volte l'anno per l'approvazione del budget e del bilancio consuntivo d'esercizio. E' convocato, altresì, ogni qualvolta il Presidente della Fondazione ne ravvisi l'opportunità ovvero qualora ne sia fatta richiesta dal Fondatore o dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio dei revisori dei conti.
4. L'avviso scritto di convocazione deve essere inviato all'Autorità Portuale di Trieste, ai membri del Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei revisori dei conti se nominato, mediante strumenti idonei a provarne la ricezione, con almeno quindici giorni di anticipo, riducibili a tre in caso di urgenza. Esso contiene

la data, l'ora di inizio ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

5. In mancanza delle formalità di cui al precedente comma, con la presenza del Fondatore e della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti, il Comitato di Indirizzo si reputa regolarmente costituito. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

6. Il Comitato di Indirizzo è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, dal membro del Consiglio di Amministrazione più anziano d'età. In assenza di questi, il Presidente del Comitato di Indirizzo viene designato dal rappresentante del Fondatore.

7. Il Presidente del Comitato di Indirizzo è assistito da un Segretario, di norma il Segretario Generale della Fondazione se nominato, che cura la verbalizzazione della seduta.

8. Il Presidente del Comitato di Indirizzo verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta gli esiti delle deliberazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Articolo 6 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri, compreso tra essi il Presidente della Fondazione, nominati dal Comitato di Indirizzo che - ove consentito dalla legge e nei limiti di legge - ne fissa gli eventuali compensi, fatta eccezione per i primi consiglieri di amministrazione che sono nominati nell'atto costitutivo.

2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per quattro esercizi. Tutti i consiglieri scadono alla data della riunione del Comitato di Indirizzo che approva il bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della carica. I consiglieri sono immediatamente rinominabili una sola volta.

3. Il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di budget e del bilancio consuntivo di esercizio da sottoporre al Comitato di Indirizzo.

4. Nel caso di cessazione per qualsiasi ragione dalla carica di uno o più o di tutti i consiglieri di amministrazione il Presidente della Fondazione provvede senza indugio a convocare il Comitato di Indirizzo per la nomina di uno o più nuovi consiglieri ovvero di tutti i membri del consiglio i quali comunque durano in carica sino alla scadenza del termine del mandato dei consiglieri sostituiti.

5. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato dal Presidente della Fondazione, di norma presso la sede di questa, almeno due volte l'anno per l'approvazione del progetto di budget e di bilancio consuntivo d'esercizio. E' convocato, altresì, ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità ovvero qualora ne sia fatta richiesta da un consigliere di amministrazione ovvero dal Collegio dei revisori dei conti se nominato.

6. L'avviso scritto di convocazione deve essere inviato a ciascun consigliere ed ai revisori dei conti mediante strumenti idonei a provarne la ricezione con almeno cinque giorni di anticipo, riducibili a ventiquattro ore in caso di urgenza. Esso contiene la data, l'ora di inizio ed il luogo della seduta, nonché le materie iscritte all'ordine del giorno.

7. La presenza di tutti i consiglieri rende valida la seduta anche nel caso di difettosa o mancata convocazione.

8. Il Consiglio si riunisce sempre in unica convocazione ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti.

9. Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Fondazione o dal consigliere di amministrazione che ne esercita le funzioni, il quale ne coordina i lavori.

10. Il Segretario Generale se nominato è il Segretario del Consiglio di Amministrazione alle cui sedute partecipa, senza diritto di voto, curandone la verbalizzazione.

11. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede

la seduta.

12. E' ammessa la possibilità che le sedute del Consiglio si tengano per videoconferenza o teleconferenza, purché di ciò sia fatta menzione nell'avviso di convocazione e a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti trattati nonché di ricevere, visionare e trasmettere documenti. Verificandosi queste condizioni, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la seduta, ove deve trovarsi anche il verbalizzante la medesima.

13. Nel caso di astensione dal voto per la sussistenza di un interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano nell'operazione, i consiglieri astenuti sono computati ai fini della regolare costituzione del Consiglio e non sono computati ai fini della determinazione della maggioranza richiesta per l'approvazione della delibera.

14 Il Segretario Generale del Consiglio è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio di Amministrazione. Unitamente alla nomina, il Consiglio di Amministrazione determina la tipologia del rapporto contrattuale, il compenso spettante al Segretario Generale nonché la durata del suo incarico, anche rinnovabile, non superiore a cinque anni.

15. Il Segretario Generale è responsabile dell'attuazione delle linee generali dell'attività della Fondazione indicate dal Presidente della Fondazione e deliberate dal Consiglio di Amministrazione ed assicura il coordinamento delle attività della Fondazione.

16. Il Segretario Generale esercita, su delega del Presidente della Fondazione, nei limiti degli stanziamenti del budget, i poteri di gestione e di spesa.

Articolo 7 - Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione è nominato, unitamente agli altri membri del Consiglio di Amministrazione, dal Comitato di Indirizzo, fatta eccezione per il primo Presidente che è nominato nell'atto costitutivo.

2. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, ne assume le funzioni il consigliere di amministrazione più anziano d'età. Di fronte ai terzi la firma del consigliere anziano facente le funzioni del Presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo.

3. Qualora il Presidente cessi per qualsiasi ragione dalla sua carica, il consigliere che ne assume le funzioni convoca senza indugio il Comitato di Indirizzo per la nomina del nuovo Presidente il quale comunque dura in carica sino alla scadenza del termine del mandato del Presidente sostituito.

4. Il Presidente sovrintende al buon andamento della Fondazione, esercita ogni potere per la gestione corrente della stessa e ne ha la legale rappresentanza, anche processuale.

5. Nel limite degli stanziamenti previsti dal budget, il Presidente esercita i poteri di gestione e di spesa per tutti gli affari relativi alla costituzione, esecuzione, modificazione ed estinzione dei contratti di lavoro dei dipendenti e dei collaboratori della Fondazione, determinandone il trattamento giuridico ed economico.

6. Il Presidente ha il potere di compiere atti di straordinaria amministrazione solo previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente deve, comunque, ottenere preventivamente l'approvazione del Consiglio di Amministrazione per l'acquisto o la cessione, a titolo gratuito od oneroso, di diritti reali su beni immobili e mobili registrati; la stipula di locazioni ultranovennali; la compravendita di prodotti e strumenti finanziari; l'accensione di mutui; la concessione di garanzie reali e personali; l'accettazione di donazioni, eredità e legati nonché l'intrapresa di attività commerciali.

7. In caso di necessità ed urgenza il Presidente può adottare provvedimenti ed atti di competenza del Consiglio di Amministrazione che devono essere sottoposti a ratifica nella prima seduta utile di Consiglio.

8. Entro tali limiti, egli può delegare, anche a soggetti estranei alla Fondazione, la rappresentanza per determinati atti o categorie di atti, pure mediante procura notarile. I procuratori eventualmente nominati

dovranno riferire e rendere conto del proprio operato al Presidente. Resta ferma, in ogni caso, la responsabilità del Presidente nei confronti della Fondazione e dei terzi.

Articolo 8 - Collegio dei revisori dei conti

1. Fermi restando il controllo e la vigilanza di cui all'articolo 25 del Codice Civile, la Fondazione può avvalersi di un Collegio dei revisori dei conti che vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita, inoltre, il controllo contabile sulla Fondazione. I revisori dei conti, anche individualmente, possono in ogni momento procedere ad atti di ispezione e di controllo.
2. Il Collegio si compone di tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, tutti nominati dal Comitato di Indirizzo tra esperti in materie economiche, finanziarie e giuridiche.
3. Almeno un revisore dei conti deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.
4. Il Presidente del Collegio è nominato dal Comitato di Indirizzo.
5. I revisori dei conti restano in carica per quattro esercizi e scadono alla data del Comitato di Indirizzo che approva il bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della carica. La cessazione dei revisori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio viene ricostituito.
6. Nel caso di cessazione dall'ufficio per qualsiasi ragione di un revisore dei conti, il Comitato di Indirizzo provvede alla nomina del sostituto, il quale resta in carica fino alla scadenza degli ulteriori componenti del Collegio.
7. Qualora il Presidente del Collegio cessi per qualsiasi ragione dalla carica ovvero sia assente o temporaneamente impedito, ne assume le funzioni il revisore dei conti più anziano d'età.
8. All'atto della nomina, il Comitato di Indirizzo determina - ove consentito dalla legge e nei limiti di legge - la retribuzione annuale dei revisori dei conti per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
9. La prima riunione del Collegio è convocata dal Presidente del Collegio uscente, entro novanta giorni dalla data di scadenza del precedente Collegio. In difetto, vi provvede il revisore dei conti effettivo in carica più anziano d'età.
10. Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.
11. L'avviso scritto di convocazione del Presidente deve essere inviato a ciascun revisore dei conti mediante strumenti idonei a provarne la ricezione con almeno cinque giorni di anticipo. Esso contiene la data, l'ora di inizio ed il luogo della riunione.
12. Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei revisori dei conti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.
13. Delle riunioni del Collegio e degli atti di ispezione e controllo è redatto verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti. Il revisore dei conti dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
14. I revisori dei conti devono assistere ai Comitati di Indirizzo ed ai Consigli di Amministrazione. Il revisore che, senza giustificato motivo comunicato per iscritto, non assista al Comitato di Indirizzo ovvero, nel corso di uno stesso esercizio finanziario, non partecipi a tre riunioni del Collegio ovvero a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione decade dall'incarico.

Articolo 9 - Comitato Scientifico

1. La Fondazione può avvalersi di un Comitato Scientifico composto da esperti nominati, su proposta del Presidente, dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina la durata in carica e - ove consentito dalla

legge e nei limiti di legge - l'eventuale compenso.

2. I membri del Comitato Scientifico, anche individualmente, esercitano funzioni consultive in ordine alle linee generali dell'attività della Fondazione e forniscono pareri tecnico - scientifici sulle questioni ad essi sottoposte dal Presidente.

3. Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione e funziona secondo le regole previste dal presente Statuto per il Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibili.

Articolo 10 - Norme Finali e Generali

1. Il verificarsi dei fatti previsti dall'articolo 28, 1° comma, del Codice Civile, comporta l'estinzione della Fondazione. In tal caso, il Comitato di Indirizzo provvede alla nomina di uno o più commissari liquidatori entro i termini di legge ed i beni residuati dopo la liquidazione sono devoluti all'Autorità Portuale di Trieste.

2. Per quanto non espressamente previsto, derogato o incompatibile con il presente Statuto, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Articolo 11 - Norma Transitoria

In aderenza alle previsioni di cui agli articoli 6 punto 4 e 7 punto 3, i membri del Consiglio di amministrazione nominati in data 23 settembre 2011 dal Comitato di Indirizzo rimarranno in carica sino alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio dell'anno 2013, termine ultimo della carica dei consiglieri sostituiti dagli attuali membri del Consiglio di Amministrazione.

VISTO: IL PRESIDENTE